

Codice A1814A

D.D. 11 settembre 2018, n. 2819

Autorizzazione idraulica n. 1654 per lavori di manutenzione al manufatto di attraversamento sul torrente Triversa (tronco A21 - Autostrada Torino-Piacenza) in Comune di Villafranca d'Asti (AT). Richiedente: SATAP S.p.A.

Con nota n° 3983U del 13/06/2018 (ns. prot. n° 28698/A1814A del 21/06/2018), la SATAP S.p.A. (Autostrade A4 Torino-Milano ed A21 Torino-Piacenza) con sede in via Bonzanigo n° 22, 10144 Torino (TO), Codice Fiscale e Partita IVA TO 00486040017, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione al manufatto di attraversamento sul torrente Triversa (tronco A21 – Autostrada Torino-Piacenza) in Comune di Villafranca d'Asti (AT). Il progetto in esame riguarda la realizzazione di interventi di ripristino in adiacenza al ponte dell'autostrada A21 (Torino-Piacenza) sul torrente Triversa in sponda orografica sinistra necessari a seguito del verificarsi di fenomeni di erosione spondale che hanno provocato dissesti del tratto in adiacenza alla spalla sinistra del suddetto ponte autostradale. Gli interventi in progetto prevedono:

- realizzazione di un muro in calcestruzzo in sponda orografica sinistra, a valle dell'esistente ponte autostradale, in continuità con l'esistente muro di spalla allo scopo di consolidare la sponda e risistemare il terreno scalzato al di sotto della fondazione. Il muro in progetto avrà, nel tratto in continuità con la spalla sinistra del ponte, un'altezza fuori terra di 3,00 m ed uno sviluppo longitudinale sempre di 3,00 m, mentre nel tratto ortogonale alla spalla avrà un'altezza fuori terra di 3,00 m ed uno sviluppo longitudinale di 1,00 m;

- realizzazione di gabbionate metalliche in continuità con il muro, lungo la sponda idrografica sinistra per una lunghezza di 9,00 m ed un'altezza di 3,00 m (verranno posizionati tre ordini di gabbioni di altezza 1,00 m) con riprofilatura del terreno sovrastante la gabbionata; la fondazione del muro e la fila di gabbioni interrati appoggiano al terreno di fondazione alla profondità di oltre 1,00 m dal fondo alveo.

- realizzazione di una platea in massi sciolti nel fondo alveo;

E' inoltre prevista la risistemazione/sostituzione delle gabbionate metalliche danneggiate in sinistra idrografica a monte del ponte autostradale per una lunghezza di 15,00 m.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Triversa, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938), al n° 59, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'opera in oggetto ai sensi del R.D. n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (progetto esecutivo) a firma della Ecoplan, Società di Ingegneria & Architettura Ambientale con sede in Via S. Botticelli n° 57 – 10154 Torino (TO) ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Villafranca d'Asti (AT) per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta. In data 20/08/2018 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti (Ufficio di Asti) al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione trasmessa, l'intervento richiesto è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Triversa ed è inquadrabile tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche idonee a far defluire le piene di riferimento e garantire la sicurezza del territorio circostante, con l'osservanza delle prescrizioni elencate:

- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente all'interno dell'alveo inciso

ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;

- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 1/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- all'inizio e al termine dell'opera longitudinale, occorrerà prevedere, al piede della stessa, il posizionamento a scopo antiersivo di alcuni massi alla rinfusa;
- dovranno inoltre essere recepite le eventuali prescrizioni che potrebbero essere impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione con nota n° 38251/A1814A del 22/08/2018.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Decreto Legislativo n° 112/1998
- vista la Legge Regionale n° 44/2000;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004, modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento n° 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. n° 4/R del 06/07/2015;
- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A e s. m e i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici la SATAP S.p.A. (Autostrade A4 Torino-Milano ed A21 Torino-Piacenza) con sede in via Bonzanigo n° 22, 10144 Torino (TO), Codice Fiscale e Partita IVA TO 00486040017, ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza del torrente Triversa, in corrispondenza del ponte autostradale della A21, nella posizione e secondo le caratteristiche evidenziate negli elaborati progettuali che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- i lavori dovranno essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio idrico, individuata sullo stralcio planimetrico, nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 1/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- all'inizio e al termine dell'opera longitudinale, occorrerà prevedere, al piede della stessa, il posizionamento a scopo antierosivo di alcuni massi alla rinfusa;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie presenti sulle sponde, di abbandonare gli scarti delle lavorazioni, materiali di risulta o di qualsiasi altro genere in alveo o in prossimità dello stesso, in zone di possibile esondazione;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non dovrà essere depositato sul ciglio di sponda in modo da modificare l'altimetria o lo stato dei luoghi, ma potrà essere utilizzato, ove necessario, per la colmata di depressioni in alveo o in sponda, in prossimità dell'area di cui trattasi o trasportato alla pubblica discarica nel rispetto della normativa vigente;
- il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n° 4 del 10/02/2009 e dal relativo Regolamento forestale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal regolamento n° 4/R approvato con D.P.G.R. in data 06/07/2015 - in particolare art. 37 comma 5 e comma 7 e art. 37 bis);
- dovranno inoltre essere recepite le eventuali prescrizioni che potrebbero essere impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art.12 della L.R. n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione con nota n° 38251/A1814A del 22/08/2018;
- il personale tecnico della SATAP, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s. m e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione si intende altresì accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in conseguenza dei lavori eseguiti o in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto proprietario di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta, mediante quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- la presente autorizzazione ha validità di **anni uno** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare, al Settore Tecnico Regionale Alessandria ed Asti – Ufficio di Asti, la data di inizio dei lavori (con anticipo di almeno 7 giorni) e la relativa conclusione al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori; ad avvenuta ultimazione il soggetto autorizzato dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce, in virtù dell'art. 23 del Regolamento Regionale n° 14/R/2004 e s.m. e i., anche autorizzazione all'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione/parere necessari secondo le vigenti disposizioni di legge.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI

I funzionari estensori
Ing. Giuseppe RICCA
Geom. Franca SIGLIANO